



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 38

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 – Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. DPCM 2.3.2021 – D.L. 52/2021

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene”.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Richiamato in particolare l'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che recita:
Comma 1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Comma 2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Vista la Circolare del Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ - Prot 29851 in data 24 aprile 2021 ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Rilevato che nei mesi estivi dell'anno 2020, in occasione della riapertura dei pubblici esercizi dopo un periodo di chiusura dovuto al lockdown:

- in alcune zone cittadine, come documentato, si sono verificati sia assembramenti di persone che il mancato rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle misure di prevenzione COVID-19;
- gli assembramenti si sono determinati nella zona della c.d. Movida (piazza Brescia, piazza Sardi e via Gaudio inferiore) in prossimità degli esercizi presenti in loco, nei quali è consentito il consumo per asporto della bevande, alcoliche e analcoliche, dove gli avventori, presa la consumazione, si aggregano.

Considerato che tali assembramenti rappresentano un pericolo in quanto favoriscono il contagio da Covid-19 e sono vietati dalla normativa in vigore.

Considerato che le norme attualmente in vigore consentono la graduale ripresa dell'attività dei servizi di ristorazione, secondo le previsioni dell'art. 4 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che stabilisce:

Comma 1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Comma 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Ritenuto necessario adottare preventivamente soluzioni per garantire il rispetto delle misure previste dalle norme in vigore per il contrasto e il contenimento dell'epidemia da Covid-19 nelle zone dove è più concentrata la presenza di locali di ristorazione e somministrazione in cui in passato si sono verificati assembramenti.

Dato atto che la situazione descritta, pur contingentando gli ingressi e limitando la somministrazione delle bevande, non permette la possibilità di garantire continuamente il mantenimento della distanza sociale per cui è necessario indossare sempre la mascherina nelle zone individuate.

Preso atto di quanto emerso nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia che si è svolta parzialmente in videoconferenza il 28 aprile 2021 con il seguente ordine del giorno: Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" – Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ - Prot 29851 in data 24 aprile 2021.

Dato atto della riunione del 29 aprile 2021 con i titolari dei pubblici esercizi della zona di piazza Brescia, piazza Sardi e via Gaudio inferiore, in cui si è fatto il punto sulle criticità per il rispetto delle misure nazionali previste sul contrasto dell'emergenza epidemiologica e sulle misure da adottare per prevenire i fenomeni di assembramento e di non rispetto della misura interpersonale di un metro, concordando la presenza di stewards a cura dei medesimi titolari.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

nei giorni 30 aprile, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 maggio 2021, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 qualora la Regione Liguria sia in zona bianca o gialla, nell'area di piazza Brescia, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via N. Bixio a via Roma):

- il contingentamento dell'accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre l'accesso ai residenti e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere nell'area all'aperto del locale e per usufruire dell'asporto ove consentito dalle norme in vigore;
- ai proprietari dei locali di provvedere a mezzo di stewards all'orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto;
- il divieto di consumare bevande alcoliche e analcoliche ed alimenti sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
- obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione:
 - dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro e della norma che prevede un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
 - dei soggetti non obbligati dall'art. 1 c.3 DPCM 2 marzo 2021 (minori di anni 6 – patologia o disabilità non compatibile con l'uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 30 aprile 2021

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)